II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

relativa a taluni aiuti progettati dall'Italia nell'ambito del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/678/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1994, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia [1],

dopo aver invitato, conformemente alla succitata decisione, le parti interessate ad inviarle le loro osservazioni e tenuto conto di quest'ultime [2],

considerando quanto segue:

I

Con lettere del 15 dicembre 1995 e del 2 febbraio 1996, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane le decisioni di avviare la procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, nel prosieguo «Codice degli aiuti alla siderurgia», nei confronti degli aiuti previsti, nel quadro del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, a favore delle nove imprese siderurgiche seguenti:

— Ferriera Acciaieria Casilina SpA,
— Acciaierie del Sud SpA,
— Officine Laminatoi Sebino SpA,
— Moccia Irme SpA,
— Mini Acciaieria Odolese SpA,
— Prolafer Srl,
— Dora Srl,
— Acciaierie San Gabriele SpA,
— Montifer Srl.

Nell'autorizzare con decisione del 12 dicembre 1994 la legge italiana 3 agosto 1994, n. 481, relativa alla ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertato la conformità al Codice degli aiuti alla siderurgia e in particolare alle disposizioni dell'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi di applicazione della legge in questione.

La stessa decisione prevedeva che per poter beneficiare di aiuti alla chiusura le imprese avrebbero dovuto essere state in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno 8 ore al giorno per 5 giorni della settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al febbraio 1994, quando è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 103/94; il contenuto di tale decreto è stato successivamente convertito nella legge n. 481/94.

Dagli elementi in possesso della Commissione risultava che nei casi in questione le imprese, pur soddisfacendo le altre condizioni stabilite all'articolo 4 del Codice degli aiuti alla siderurgia, che disciplina gli aiuti alla chiusura, non erano state in produzione regolare al momento della loro chiusura.

[1] GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.
[2] GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 4 nonché GU n. C 121 del 25. 4. 1996, pag. 3.

Infatti, nel caso 790/95, l'impresa OLS aveva prodotto appena 57 000 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21 % delle sua capacità; nel caso 794/95, l'impresa Mini Acciaieria Odolese SpA aveva prodotto appena 30 973 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 16,7 % della sua capacità; nel caso 777/95 l'impresa Casilina SpA aveva prodotto appena 11 356 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 14,2 % della sua capacità; nel caso 791/95, l'impresa Montifer Srl aveva prodotto appena 32 000 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21,1 % della sua capacità; nel caso 978/95 l'impresa Dora aveva prodotto soltanto 21 444 tonnellate di laminati a caldo, corrispondenti all'8,6 % della sua capacità; nel caso 780/95, l'impresa Acciaierie del Sud SpA aveva prodotto appena 13 934 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 5 % della sua capacità. Va segnalato che le imprese Moccia (caso N 793/95), Prolafer (caso 977/95) e San Gabriele (caso 979/95) nel 1993 non sono state in produzione.

Data questa situazione, la Commissione, incontrando gravi difficoltà a determinare la compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune, ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti alla siderurgia nei confronti dei nove casi di aiuti citati.

Infine, per quanto concerne il caso Montifer (caso 791/95), occorre precisare che le autorità italiane hanno ritirato la notifica, con lettera del 27 marzo 1996, dato che non intendevano più concedere aiuti alla chiusura a detta impresa; per quanto concerne il caso Mini Acciaieria Odolese (caso N 794/95), non essendo completata l'istruzione del caso, la Commissione si riserva la propria decisione definitiva.

Ne consegue che l'oggetto della presente decisione si riduce ai sette altri casi.

II

Nel quadro della procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio della procedura.

Con lettera del 10 maggio 1996 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione le sue osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane con lettera del 24 maggio 1996. Nelle predette osservazioni il governo tedesco esprime il suo sostegno all'avvio della procedura deciso dalla Commissione.

Con lettera del 31 gennaio 1996, in risposta all'avvio della procedura, il governo italiano ha sostenuto quanto segue:

— pur riprendendo il passo della decisione del 12 dicembre 1994 che offriva alle autorità italiane la possibilità di proporre criteri oggettivi affinché gli impianti che avevano prodotto al di sotto della soglia del 25 % potessero ugualmente essere ritenuti ammissibili agli aiuti per le chiusure, la Commissione si era limitata, nella sua decisione di avvio della procedura, a giudicare inidonei i criteri proposti dall'Italia, alternativi al concetto di produzione regolare;

— nel presentare detti criteri alla valutazione della Commissione, le autorità italiane erano partite dalla considerazione fondamentale che la scarsa o mancata produzione denunciata da talune imprese nel 1993 e nei primi mesi del 1994 non erano imputabili alla volontà di uscire dal mercato della siderurgia o alla obsolescenza o non competitività degli impianti di produzione, ma piuttosto al verificarsi di condizioni congiunturali sfavorevoli connesse a difficoltà finanziarie e ad una crisi di mercato;

— rifiutando di mettere in mobilità il personale e ricorrendo all'intervento della «Cassa integrazione guadagni», organizzando corsi di qualificazione aziendale o chiedendo i benefici pubblici di prepensionamento del personale nell'ambito di un programma di ristrutturazione, le imprese avevano manifestato chiaramente l'intenzione di ristrutturarsi per superare la crisi che le colpiva;

— i casi sottoposti alla valutazione della Commissione riguardano impianti che non presentano problemi di produttività derivanti da cause tecniche. In taluni casi si tratta di impianti che hanno beneficiato di recenti ed importanti interventi di ammodernamento volti ad accrescerne l'efficacia e tutti comunque sono stati oggetto di manutenzione regolare che ancora oggi consentirebbe loro, con spese relativamente modeste, in tempi brevi, di poter riavviare la produzione in maniera del tutto regolare. La migliore conferma di questo stato di cose è rappresentata dal fortissimo interesse che numerosi potenziali acquirenti manifestano per questi impianti;

— è inoltre opportuno tener conto di altri elementi, come il mantenimento in vigore dei contratti di fornitura energetica, l'esercizio di un'attività commerciale nel settore siderurgico, l'invio dei formulari informativi alla Comunità, in particolare i modelli 260-261, i quali confermano la tesi che la produzione ridotta o nulla nel 1993 è attribuibile ad una congiuntura sfavorevole e che la volonta delle imprese era quella di restare presenti sul mercato e di attendere il momento favorevole per riprendere la regolare attività produttiva.

III

Per effetto della loro produzione le imprese in questione sono soggette al trattato CECA. L'articolo 4, lettera c) del trattato CECA stabilisce che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le uniche deroghe che

possono eventualmente essere autorizzate al divieto generale così definitivo sono enunciate esplicitamente e in maniera limitativa dal Codice degli aiuti alla siderurgia all'articolo 2 (aiuti a favore della ricerca e sviluppo), all'articolo 3 (aiuti a favore della tutela dell'ambiente), e all'articolo 4 (aiuti per le chiusure).

La previsione di deroghe al divieto generale degli aiuti alla siderurgia enunciato all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA non è intesa a rendere meno rigorosa la disciplina comunitaria degli aiuti alla siderurgia, la quale è giustificata dalle gravi distorsioni di concorrenza che potrebbero causare aiuti incompatibili con il mercato comune nei confronti di un settore che continua ad essere molto sensibile. È pertanto necessario che questa disciplina comunitaria sia strettamente rispettata, il che implica che possono essere autorizzati aiuti ad un impresa siderurgica soltanto se la Commissione è stata in grado di verificare che le condizioni previste dal Codice degli aiuti alla siderurgia sono effettivamente soddisfatte.

L'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia stabilisce che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA a condizione che tali imprese:

— abbiano acquistato la personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991 e non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dal 1° gennaio 1991;

— abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti;

— non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità [1], da un'impresa che a sua volta è un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche e non controllino esse stesse una tale impresa.

L'articolo 4 prevede inoltre che l'ammontare di tali aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori:

— valore attuale del margine contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura;

— valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1990, della parte di queste ultime che superino il tasso di inflazione nazionale.

Orbene, si deve constatare che per i casi in esame sono soddisfatte tutte le condizioni eccetto quella riguardante la regolarità della produzione che aveva formato l'oggetto dell'avvio della procedura.

A questo proposito va ricordato che il Codice degli aiuti alla siderurgia — benché preveda come condizione di ammissibilità alla concessione degli aiuti che un'impresa sia in produzione regolare al momento della chiusura — non contiene una definizione chiara della nozione di regolarità. Per questo motivo, nella sua decisione del 12 dicembre 1994, la Commissione aveva deciso che tale criterio sarebbe stato rispettato qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto fosse stata in produzione in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994, data di notifica alla Commissione del decreto legge n. 103/94. La Comissione aveva inoltre deciso che le autorità italiane avrebbero potuto dimostrare, in base a criteri oggettivi, che un'impresa non rispondente a tale criterio aveva nondimeno fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA.

In tal caso la Commissione avrebbe esaminato l'aiuto alla luce delle sue specificità per garantire il rispetto del criterio della regolarità della produzione.

La finalità perseguita dell'articolo 4 del Codice e dalla decisione del 12 dicembre 1994 è chiara: si può accordare un aiuto alla chiusura unicamente alle imprese attive in maniera significativa, vale a dire aventi una produzione regolare sul mercato siderurgico. Il legislatore comunitario non ha invece ritenuto necessario né opportuno accordare una deroga al divieto generale enunciato all'articolo 4 del trattato CECA, in assenza di effetti significativi sul mercato conseguenti alla chiusura dell'impresa che non si trovi in produzione regolare.

Ne consegue che i criteri alternativi a quello previsto dalla Commissione nella sua decisione potrebbero essere ammessi purché idonei a dimostrare detta regolarità della produzione. Orbene, si deve constatare che i criteri proposti dal governo italiano (mantenimento del contratto di fornitura energetica, personale, manutenzioni delle installazioni ecc.) non sono atti a dimostrare che le imprese in questione hanno prodotto in maniera regolare, bensì semplicemente che avrebbero potuto farlo.

L'articolo 4 del Codice degli aiuti della siderurgia è redatto in modo tale da non permettere un'interpretazione estensiva che porterebbe ad includere, tra le imprese ammissibili agli aiuti, quelle che pur non avendo prodotto regolarmente sarebbero semplicemente capaci di produrre in maniera regolare prodotti CECA. Ne consegue che l'interpretazione del concetto della regolarità fornita dalle autorità italiane, alla luce dei criteri alternativi da esse proposte, non pare fondata in diritto e, di conseguenza, non può essere accolta.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalle autorità italiane secondo la quale la scarsa produzione delle imprese nel 1993 sarebbe imputabile ad una congiuntura particolarmente sfavorevole e ad una crisi significativa del mercato

[1] GU n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345/54.

dei prodotti lunghi, si deve osservare che, di fatto, vi è stata soltanto una ridottissima diminuzione della produzione dei prodotti lunghi, in particolare per quanto riguarda il sottosettore della vergella e delle altre barre piane e dei profilati:

(in milioni di tonnellate)

Italia	1990	1991	1992	1993
Prodotti lunghi	12,7	13,3	13,2	12,5
Vergella	2,8	3,0	3,2	3,1
Barre e profilati	3,6	3,5	3,3	3,2

Lo stesso dicasi per quanto riguarda il mercato dei tondi per cemento armato (in barre), il più importante per le imprese di cui trattasi, dove si osserva una diminuzione lieve del tasso di utilizzo sia a livello europeo che a livello italiano per il periodo che qui interessa, ossia il biennio 1992/1993:

(in milioni di tonnellate)

EUR 12	Capacità	Produzione	Tasso di utilizzo
1991	19,98	12,24	61,3
1992	22,39	12,53	55,9
1993	22,84	12,92	56,5
Italia	**Capacità**	**Produzione**	**Tasso di utilizzo**
1991	9,4	5,5	58,8
1992	10,4	5,7	54,3
1993	10,3	5,4	52,1

In base a questi dati si deve concludere che l'argomentazione svolta dalle autorità italiane secondo cui la scarsa produzione delle imprese in questione sarebbe da imputarsi alla congiuntura sfavorevole del mercato nel 1993 non può essere accolta.

Per quanto concerne le argomentazioni relative all'impatto positivo di queste chiusure irreversibili su un mercato caratterizzato da un'estrema sovraccapacità, va sottolineato che queste osservazioni, pur essendo pertinenti nel contesto della ristrutturazione del settore, non possono essere accolte nel quadro dell'applicazione dell'articolo 4 del Codice degli aiuti alla siderurgia.

Infine, per quanto concerne l'osservazione delle autorità italiane secondo cui la Commissione non si sarebbe adoperata per definire i criteri alternativi a quello indicato nella decisione del 12 dicembre 1994, va sottolineato che l'onere di dimostrare la regolarità della produzione mediante criteri idonei alternativi a quello enunciato dalla Commissione — vale a dire otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana — incombeva esclusivamente sulle autorità italiane.

Le altre osservazioni formulate dalle autorità italiane, appaiono — in riferimento alle disposizioni del Codice — prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Nondimeno, la Commissione osserva come nel caso Officine Laminatori Sebino SpA (OLS) — in cui l'impresa nell'anno 1993 aveva prodotto 57 000 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21 % delle sue capacità — l'impresa nel corso del primo trimestre dell'anno 1993 intraprese il rinnovamento delle parti elettriche ed elettroniche del suo laminatoio per la produzione di tondini. Durante questo periodo OLS interruppe completamente la produzione, per riprenderla successivamente in modo regolare. Di fatto, la produzione di OLS, su base annuale, avrebbe dovuto essere nel 1993 pari ad almeno 76 000 tonnellate, ossia al 28 % delle sue capacità. Alla stregua di ciò ed in particolare del tasso di produzione che l'impresa avrebbe potuto conseguire in assenza dei predetti significativi interventi sul proprio laminatoio, la Commissione ha motivo per ritenere che OLS era in produzione regolare (ossia, in media, in produzione per almeno un turno al giorno, per cinque gioni a settimana) al momento della sua chiusura.

IV

Alla luce di quanto procede, in particolare del capo III, si deve concludere che le condizioni di cui all'articolo 4 del Codice degli aiuti alla siderurgia, eccezion fatta per il caso OLS, non sono soddisfatte e che le osservazioni formulate dalle autorità italiane non sono idonee a modificare, nel merito, la prima valutazione espressa dalla Commissione in occasione dell'adozione delle decisione di avvio della procedura stabilita dall'articolo 6, paragrafo 4, del Codice degli aiuti della siderurgia.

Si deve pertanto ritenere che gli aiuti progettati dall'Italia a favore delle imprese:

1) Ferriera Acciaierie Casilina SpA, per un ammontare di 2 908 milioni di lire italiane;

2) Acciaierie del Sud SpA, per un ammontare di 21 647 milioni di lire;

3) Moccia Irme SpA per un ammontare di 13 509 milioni di lire;

4) Prolafer Srl, per un ammontare di 2 038 milioni di lire;

5) Dora Srl, per un ammontare di 3 438 milioni di lire;

6) Acciaierie San Gabriele, per un ammontare di 10 123 milioni di lire,

sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune in quanto non possono beneficiare di alcuna deroga prevista dal Codice degli aiuti della siderurgia al divieto enunciato all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

D'altra parte, si ritiene che gli aiuti progettati dall'Italia a favore dell'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA, per un ammontare di 20 280 milioni di lire, possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune giacché essi soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 4 del Codice degli aiuti alla siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato progettate dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato a favore delle imprese Ferriera Acciaieria Casilina SpA, Acciaieria del Sud SpA, Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Dora Srl, Acciaierie San Gabriele SpA sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Di conseguenza non è autorizzata la concessione di tali aiuti.

Articolo 2

Le misure di aiuto di Stato progettate dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato a favore dell'impresa Officine Laminatoi Sebino SpA sono compatibili con il mercato comune. Di conseguenza è autorizzata la concessione di tali aiuti.

Articolo 3

Entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione